

Sentenza n. /2021 pubbl. il 22/12/2021

RG n. /2019

N. R.G. /2019

Repert. n. /2021 del 23/12/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2019

tra

PARTE ATTRICE

e

PARTE CONVENUTA

Oggi **22 dicembre 2021**, alle ore 07.07, l'udienza viene tenuta dal GOP Dott.ssa Sabrina Luperini, nella propria stanza virtuale d'udienza con "trattazione scritta" secondo quanto previsto e consentito dal DL 18/20, DL 23/20 e DL 44/21, nonché dai relativi provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente dell'intestato Tribunale di Firenze.

Sono comparsi dunque in maniera figurata:

Per l'avv. ORSINI ALESSIO

Per nessuno.

Il Gop,

verificata l'avvenuta notifica a cura della cancelleria ai difensori costituiti delle parti del decreto con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'odierna udienza;

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

lette le note di trattazione depositate in pct dal solo difensore dell'opponente;

rilevato che con le predette note, l'opponente, richiamando il contenuto delle proprie note conclusive del 10.12.2021, ha precisato le proprie conclusioni come da atto di citazione;

ritenuto, con riferimento alla parte opposta assente, in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 5018/2014), come precisate le domande-conclusioni già formulate in comparsa di risposta e richiamate nella comparsa conclusionale depositata in data 01.12.2021;

dato atto di quanto sopra, successivamente, all'esito della camera di consiglio, pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc.

Il Giudice

dott. Sabrina Luperini



Sentenza n. 2021 pubbl. il 22/12/2021
RG n. /2019
Repert. n. /2021 del 23/12/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. '2019 promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO, elettivamente domiciliato in Via Treviri, 202 63100 Ascoli Piceno ITALIA presso il difensore avv. ORSINI ALESSIO

PARTE ATTRICE

contro

, quale procuratore di
, elettivamente domiciliato in VIA
difensore avv.

, con il patrocinio dell'avv.
presso il

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

L'opponente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate con riguardo all'odierna udienza cartolare; l'opposta, come da comparsa di costituzione e risposta, come precisato a da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto e diritto

Il contenuto del presente provvedimento, - il cui originale è costituito da un documento informatico sottoscritto digitalmente e depositato telematicamente nel fascicolo informatico di causa, ai sensi degli artt. 15 e 35, comma I, D.M. 44/2011 e s.m.-si atterrà al canone normativo dettato dagli art. 132, co. 2°, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una *concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*, specificando che

pagina 2 di 5



tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi. Detto canone redazionale è stato del resto ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16 bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”

La parte attrice _____, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo n. _____/2019, emesso dall'intestato Tribunale di Firenze in data 21.03.2019, per asserita carenza di titolarità del diritto in capo alla società opposta _____, in giudizio tramite il procuratore _____, ed in subordine, per indeterminatezza e illegittimità delle somme ingiunte.

_____ ha contestato, sin dall'atto di costituzione, l'infondatezza dell'opposizione, rivendicando la titolarità del credito ingiunto e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni sollevate dall'opponente con riguardo al contratto di finanziamento concluso con Consum.it spa.

All'udienza del 25.09.2020, l'opponente ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, in ragione della contestata titolarità del credito fatto oggetto della procedura monitoria opposta, ritenuta *questione maggiormente liquida*, insistendo solo in via subordinata nella richiesta di CTU.

Orbene, come da insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 2951 del 16.02.16), la legittimazione attiva, è cosa diversa dalla titolarità della posizione soggettiva fatta valere; infatti, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, la cui relativa questione attiene al merito della causa. Il concetto della legittimazione ad agire, si ricava al contrario da quanto disposto all'art. 81 c.p.c., che prevede che “fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere, in un processo, in nome proprio un diritto altrui”; pertanto è legittimato ad agire in giudizio, colui che si dichiara titolare del diritto per il quale agisce in giudizio, nel contempo dichiarando il convenuto titolare del dovere contrapposto a quel diritto;

nella fattispecie, la convenuta opposta _____ in giudizio tramite il procuratore _____, ha agito in via monitoria, facendo valere una pretesa creditoria prospettata come propria, e pertanto non viene pertanto in rilievo un difetto di *legitimitas ad causam*, poiché _____ l ha offerto una prospettazione che legittima la sua domanda in rito;

_____ ha difatti dedotto che _____, in data 23.06.2016, è divenuta cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ex art. 58 del Testo Unico Bancario, costituiti da crediti pecuniari nella titolarità di _____ spa, quale avente causa di _____, in seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione; la predetta operazione di cessione è stata oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 10.09.2016 (doc. 1 fascicolo monitorio);

_____ ha inoltre dedotto ed allegato che _____ ha conferito procura per la riscossione dei crediti anomali, fra i quali quello oggetto di lite, alla società _____ (doc. 2 fascicolo monitorio), poi fusasi per incorporazione nella società _____ (docc. 3-4 fasc. mon.);

_____ ha infine dedotto ed allegato che alla data della predetta cessione, l'odierno opponente _____ risultava creditore di _____ in ragione del mancato rimborso del



finanziamento da questi concluso con a, dell'importo fatto oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto, in relazione al quale produceva l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (docc. 6-7 fascicolo monitorio).

Venendo alla contestata titolarità del credito in capo alla società cessionaria opposta, deve rilevarsi che l'opponente deduce tale vizio, perché e per essa il procuratore non avrebbe dimostrato l'incorporazione e l'inclusione del credito fatto oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, nell'operazione di cessione in blocco del 23.06.2016 di cui sopra.

In particolare l'opponente contesta che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione di cui trattasi, non prova che il credito azionato in via monitoria dalla cessionaria opposta, fosse ricompreso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, osservando, come da pronunce della Suprema Corte di Cassazione, che *"la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima"* (Cassazione 31/01/2019, n. 2780); che, *"In realtà, la disposizione dell'art. 58, comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente"* (Cass. sentenza del 28.02.2020, n. 5617) e che quindi, *"In definitiva, la norma dell'art. 58, comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548).*

L'opponente ha osservato che l'opposta, al fine di dimostrare che nell'ambito della cessione oggetto di causa è ricompreso il finanziamento a suo tempo contratto dall'opponente con

avrebbe dovuto depositare il contratto di cessione e la lista notarizzata contenente l'elenco delle posizioni cedute, nonché dar prova dell'avvenuta iscrizione del registro delle imprese della cessione.

La società opposta ha invece prodotto in atti soltanto il documento attestante la pubblicazione in G.U. dell'operazione di cessione, nel quale, come giustamente rilevato dall'opponente, *si leggono tutta una serie di criteri di inclusione di cui non è stata offerta una dimostrazione, come ad esempio: (iii) crediti per i quali, alle ore 00.01 del 10 giugno 2016, sia già stata comunicata ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento (in atti, infatti, non è stato né dedotto e nemmeno provato il momento in cui la Banca avrebbe comunicato l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine); (x) crediti in relazione ai quali non è in corso affidamento della posizione ad una agenzia di recupero crediti; (xi) crediti che risultino ancora in essere alle ore 00.01 del 22 giugno 2016; (xii) crediti indicati nella lista notarizzata in data 23 giugno 2016 dal notaio*

consultabile presso i suoi uffici in Via nonchè presso la sede legale di i nonché criteri di esclusione: i crediti vantati nell'ambito di rapporti di finanziamento da cui origina il relativo credito per i quali sono pendenti procedimenti penali o siano state presentate querele penali nei confronti di o

Detto estratto della G.U., con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, non contiene indubbiamente indicazioni, sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando, *per relationem*, ad altre fonti.

L'opposta, specie a fronte della specifica eccezione sollevata dall'opponente, avrebbe avuto l'onere di indicare i criteri di inclusione inerenti il credito ingiunto, mediante deposito del contratto di cessione, ovvero della lista notarizzata depositata presso il notaio

Invero, secondo un più risalente orientamento giurisprudenziale, ormai residuale, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, TUB, era ritenuto sufficiente a comprovare in giudizio, l'avvenuto trasferimento del credito in favore del soggetto cessionario, a condizione che tale avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco.



Sentenza n. /2021 pubbl. il 22/12/2021

Il più recente e severo orientamento, cui questo decidente ritiene di aderire, afferma invece che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non comporta la perdita della titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individui il contenuto del contratto di cessione (cfr. Cass. n. 22268/2018; Cass. n. 2780/2019; Cass. n. n. 4334/2020).

La pubblicazione in G.U. non assolve dunque in *re ipsa* la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco, pertanto nella fattispecie, dichiaratasi successore a titolo particolare di credito ex art. 58 TUB, non ha assolto all'onere di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 24798 del 5 novembre 2020).

In ragione dell'accoglimento dell'eccezione di carenza di titolarità attiva, la pretesa creditoria dell'opposta, parte attrice in senso sostanziale, non è meritevole di accoglimento e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposta va revocato.

Assorbite e disattese le ulteriori e diverse istanze stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/14, operando una riduzione dei valori medi previsti per la fase istruttoria e decisionale, stante l'intervenuta decisione ex art. 281 sexies cpc su istruttoria soltanto documentale.

PQM

Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1271/2019, emesso dall'istesso Tribunale in data 21.03.2019, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il suddetto decreto ingiuntivo;
- condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che sono liquidate in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese esenti e forfetarie.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti a seguito di camera di consiglio virtuale ed allegazione al verbale dell'odierna udienza cartolare. Verbale chiuso alle ore 14.24

Firenze, 22 dicembre 2021

Il Giudice
dott. Sabrina Luperini

